



Decreto-legge  
*Energia*

Nota di Aggiornamento

4 marzo 2022

## Premessa

Lo scorso 1° marzo è stato pubblicato in GU il Decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali (cd. Decreto Energia).

Con riferimento al settore gas, il provvedimento avvia un condivisibile processo di rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti a prezzi equi. Al contempo, nelle more delle procedure competitive che dovranno essere svolte dal GSE, sarebbe necessario un intervento capace di calmierare i costi finché non saranno disponibili le maggiori risorse di gas.

Più in dettaglio, per quanto riguarda il gas, si prevede un credito di imposta del 15% in relazione ai forti aumenti del prezzo della commodity per i settori gasivori, limitatamente al secondo trimestre del 2022.

Su un livello più strutturale, sono positive le previsioni per il rilancio della produzione nazionale gas, con relativa cessione attraverso contratti pluriennali alle imprese energivore, di tutte le dimensioni. La misura offre una risposta chiara sul piano ambientale, perché non altera gli obiettivi di riduzione delle emissioni e fornisce una prima risposta all'esigenza di considerare gli aspetti della sicurezza degli approvvigionamenti energetici e del mantenimento della competitività del settore industriale.

Apprezzabile anche la misura sugli stoccaggi, che oltre ad aumentare i profili di sicurezza del Paese punta a ridurre il costo unitario del servizio.

Per quanto riguarda le misure relative all'energia elettrica, si confermano le misure adottate nel precedente decreto Sostegni-*ter*, estese a tutto il secondo semestre del 2022.

Vengono superate le criticità connesse al riconoscimento del credito di imposta nel caso di energia elettrica prodotta attraverso impianti cogenerativi, con un beneficio aggiuntivo di 700 milioni per le imprese. Si tratta di una misura particolarmente positiva per i settori industriali *elettrointensive*. Utili anche le misure di sostegno alla liquidità delle imprese in relazione agli elevati costi delle bollette energetiche.

Per quanto siano positivi gli interventi strutturali per l'aumento della produzione di gas naturale, il provvedimento tuttavia replica un'impostazione congiunturale, la cui efficacia appare vincolata alla natura temporanea dell'incremento dei prezzi, che, invece, temiamo possa assumere carattere strutturale.

In proposito, è auspicabile che il Governo adotti misure strutturali per la partecipazione attiva dei consumatori industriali allo sviluppo della produzione rinnovabile, ambito in cui Confindustria ha già proposto un intervento fondamentale volto alla decarbonizzazione dei settori *energy intensive*.

Il Decreto Energia prevede sostegni anche a favore del settore *automotive*; ulteriori interventi finalizzati a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nel 2021; nonché il rilascio di garanzie pubbliche da parte di SACE a sostegno delle esigenze di liquidità conseguenti agli aumenti dei prezzi dell'energia.

Di seguito una prima illustrazione delle principali misure di interesse per le imprese.

## **MISURE IN MATERIA ENERGETICA**

### **Azzeramento degli oneri di sistema nel settore elettrico, riduzione dell'IVA e degli oneri generali nel settore del gas (artt. 1, 2)**

In ragione della congiuntura internazionale, per il secondo trimestre 2022 si prevede:

1. l'azzeramento delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW;
2. l'azzeramento delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico;
3. l'applicazione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) del 5% alle somministrazioni di gas metano per gli usi civili e industriali;
4. l'azzeramento delle aliquote relative agli oneri generali di sistema del gas.

Pur rispondendo in parte alla situazione di emergenza in atto, tali misure hanno carattere temporaneo, con un orizzonte trimestrale (azzeramento degli oneri di sistema per il secondo trimestre 2022; riduzione dell'IVA e degli oneri generali nel settore del gas).

Confindustria ha già segnalato, con riferimento agli oneri generali di sistema, la necessità di interventi con un orizzonte temporale almeno annuale per le imprese energivore a rischio delocalizzazione.

### **Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese energivore (art. 4)**

A parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'eccezionale innalzamento dei costi dell'energia, alle imprese energivore, (di cui al decreto del MiSE 21 dicembre 2017), che hanno subito nel primo trimestre 2022 un incremento del costo per kWh, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, superiore al 30% rispetto a quello relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura stipulati dall'impresa, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta..

Il credito d'imposta è pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022.

Accogliendo osservazioni avanzate da Confindustria, tale credito è riconosciuto anche con riferimento alla spesa sostenuta per l'energia elettrica prodotta e auto-consumata, superando le difficoltà di applicazione per le imprese in assetto cogenerativo, nel secondo trimestre 2022.

### **Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (art. 5)**

Alle imprese gasivore viene riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'eccezionale innalzamento del prezzo internazionale del gas naturale, un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 15% della spesa per l'acquisto del gas necessario alle proprie attività industriali. Il contributo è concesso alle imprese che registrano un consumo annuale medio pari ad almeno 94.582 Sm<sup>3</sup>/anno, operando in uno dei settori industriali individuati nell'elenco allegato al decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541. Il contributo è riconosciuto solamente per il secondo trimestre 2022.

La misura, se analizzata nel combinato disposto con il successivo articolo 16 (rafforzamento della sicurezza di approvvigionamento di gas naturale a prezzi equi), potrebbe essere considerata un parziale intervento "ponte" rispetto agli interventi strutturali di rilascio della produzione nazionale di gas attraverso contratti decennali. Confindustria ritiene che il credito d'imposta dovrebbe essere esteso fino alla disponibilità contrattuale della nuova produzione incrementale nazionale di gas naturale.

### **Interventi in favore del settore dell'autotrasporto (art. 6)**

Il Decreto-legge prevede una serie di misure, per complessivi 79,6 milioni di euro, a sostegno delle imprese che esercitano attività di autotrasporto, in conseguenza dell'aumento dei carburanti e anche al fine di ridurre gli impatti negativi in termini di emissioni climalteranti e inquinanti. In particolare:

- vengono incrementate di 20 milioni di euro, per l'anno 2022, le risorse assegnate al Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori, nell'ambito delle quali viene finanziata la riduzione compensata dei pedaggi autostradali;
- vengono incrementate di 5 milioni di euro, per l'anno 2022, le risorse destinate ad aumentare la deduzione forfetaria delle spese non documentate per le imprese artigiane, per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore;
- viene introdotto un credito d'imposta, nella misura del 15%, finalizzato all'acquisto di AdBlue per i mezzi di trasporto di ultima generazione Euro VI/D a bassissime emissioni inquinanti. Tale credito è riconosciuto alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia ed esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi. Il limite di spesa massimo per l'anno 2022 è di euro 29,6 milioni di euro;
- viene riconosciuto un credito d'imposta, pari al 20% delle spese sostenute per l'acquisto di gas naturale liquefatto alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto. Il limite di spesa è di 25 milioni di euro per l'anno 2022.

Entro 60 giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni in commento, con decreto interministeriale del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, di concerto con il Ministro della Transizione Ecologica e il Ministro dell'Economia e delle Finanze, verranno definiti i criteri e le modalità di attuazione.

### **Sostegno alle esigenze di liquidità delle imprese conseguenti agli aumenti dei prezzi dell'energia (art. 8)**

Per assicurare la necessaria liquidità alle imprese e mitigare gli effetti conseguenti agli aumenti dei prezzi dell'energia o, si prevede che:

- "Garanzia Italia" di SACE possa prestare, fino al 30 giugno 2022, garanzie alle condizioni attualmente previste dal DL Liquidità. Ciò riguarda anche le condizioni di favore previste per le *mid cap*;
- l'accesso al Fondo di Garanzia per le PMI rimanga gratuito fino al 30 giugno 2022 (invece che fino al 30 marzo).

### **Efficienza energetica alle regioni del Sud (art. 14)**

Per le imprese che effettuano – fino al 31 dicembre 2023 – investimenti in efficienza energetica nelle regioni del Sud (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), viene riconosciuto un credito d'imposta nella misura massima consentita dal Regolamento (Ue) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.

Tali agevolazioni sono riconosciute nel limite di 145 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

### **Misure per fronteggiare l'emergenza caro energia attraverso il rafforzamento della sicurezza di approvvigionamento di gas naturale a prezzi equi (art.16)**

Viene affidato al Gruppo GSE (Gestore Servizi Energetici) l'avvio delle procedure di rilancio e incremento della produzione nazionale di gas naturale attraverso azioni rivolte ai titolari di concessioni di coltivazione di gas naturale, ricadenti nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale.

Le procedure devono essere adottate su indirizzo del MiTE e attraverso la regolamentazione economica dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) che dovrà riconoscere agli investitori un'equa remunerazione degli investimenti necessari ad incrementare la produzione nazionale. Le procedure di autorizzazione delle opere necessarie saranno valutate dalla Commissione PNRR-PNIEC.

La produzione nazionale incrementale sarà allocata ai clienti finali industriali secondo criteri definiti da successivi decreti interministeriali (predisposti da MEF e MiTE di concerto con il MiSE) e per un terzo sarà riservata alle PMI a prezzi che dovranno garantire la copertura dei costi ed un'equa remunerazione sul capitale investito. Il GSE rilascerà ai concessionari le necessarie garanzie sugli impegni di ritiro della produzione a termine, raccogliendo le corrispondenti coperture presso i clienti industriali che si impegnano a ritirare il gas.

Si tratta di una misura indubbiamente rilevante sul piano strutturale della politica energetica.

Si ritiene che l'incremento della produzione nazionale - stimabile in circa 2,2 Mld/a - dovrebbe essere esteso, previa opportune valutazioni di impatto ambientale, anche alla produzione disponibile nell'alto Adriatico (circa 35 mld di riserve certe).

Inoltre, la misura, importante per la competitività delle imprese gasivore, dovrebbe essere accompagnata da un provvedimento ponte di carattere congiunturale, sul modello di quanto previsto dall'articolo 5 del Decreto in esame.

A tal fine, Confindustria ritiene che fino all'effettiva disponibilità della nuova produzione, le procedure definite dovrebbero prevedere l'anticipazione - ai clienti industriali che si impegnano a ritirare il gas a lungo termine attraverso i contratti predisposti dal GSE - dei relativi benefici finanziari (attraverso un credito di imposta e/o un meccanismo di swap prezzi correnti vs prezzi forward 2024).

### **Semplificazioni in materia energetica (artt. 9; 12; 13)**

Il Decreto in esame contiene una serie di misure che si inseriscono nel percorso di semplificazione in materia di energetica già avviato, volte tra l'altro a:

- snellire le procedure autorizzative per la realizzazione di interventi di efficienza energetica per piccoli impianti a fonti rinnovabili (impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici), attraverso l'eliminazione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso, ad eccezione di aree o immobili sottoposti a vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio;
- precisare che i procedimenti autorizzativi di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee, in cui l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio e non vincolante, comprendono anche quelli di valutazione di impatto ambientale;
- razionalizzare le procedure autorizzative per gli impianti *offshore*, anche attraverso l'estensione dell'autorizzazione unica alle opere di connessione alla rete e l'introduzione di disposizioni per garantire il rispetto delle aree sottoposte a vincoli ambientali.

Nel complesso, si tratta di interventi condivisibili, in quanto potenzialmente idonei ad accelerare il tasso di installazione degli impianti a fonti rinnovabili e, quindi, a ridurre il costo delle bollette dell'energia elettrica e del gas.

## **POLITICHE INDUSTRIALI**

### **Misure a sostegno del settore *automotive* e dello sviluppo dei microprocessori (artt. 22; 23)**

Viene istituito un fondo *ad hoc* presso il MiSE per favorire la transizione verde, la ricerca, la riconversione e riqualificazione dell'industria del settore *automotive*, nonché per il riconoscimento di incentivi all'acquisto di veicoli non inquinanti.

A tal fine, vengono stanziati 700 milioni di euro per l'anno 2022 e 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030.

È altresì istituito un apposito fondo – con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030 - per promuovere la

ricerca e lo sviluppo della tecnologia dei microprocessori, la riconversione dei siti industriali esistenti e l'insediamento di nuovi stabilimenti nel territorio nazionale. In entrambi i casi si tratta di risorse che verranno allocate secondo criteri e modalità definite con successivi provvedimenti.

### **Fondo nuove competenze (art. 24)**

Si prevede che l'accesso al Fondo nuove competenze sia consentito anche ai datori che abbiano sottoscritto accordi di sviluppo per progetti di investimento strategico o che abbiano fatto ricorso al Fondo per il sostegno alla transizione industriale.

### **Revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici (art. 25)**

Come evidenziato nella relazione illustrava al DL, a partire a partire dall'ultimo trimestre del 2020, i rilevanti rincari di alcuni materiali da costruzione (acciaio, cemento, prodotti petroliferi, rame, materiali plastici e i loro derivati), hanno determinando un'alterazione dell'equilibrio nei contratti di affidamento dei lavori, soprattutto negli appalti pubblici.

A tal fine, il Decreto proroga - per il primo semestre 2022 - il meccanismo di revisione dei prezzi dei materiali da costruzione già previsto dal DL n. 73/2021. In particolare, per le lavorazioni effettuate dal 1° gennaio 2022 fino al 30 giugno 2022, le compensazioni saranno determinate applicando, alle quantità dei singoli materiali impiegati, le variazioni percentuali rilevate da un apposito decreto del MIMS rispetto ai prezzi vigenti al momento dell'offerta. Tali variazioni dovranno superare l'alea dell'8%, se riferite esclusivamente all'anno 2022, e del 10% complessivo se riferite a più anni. A tal fine, sono stanziati 150 milioni per il 2022.

## **ULTERIORI MISURE**

### **Riapertura dei termini per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e delle partecipazioni (art. 29)**

Il Decreto-legge prevede la riapertura dei termini per effettuare la rideterminazione del valore ai fini delle imposte sui redditi, delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni agricoli ed edificabili, le cui cessioni sono suscettibili di generare plusvalenze riconducibili alla categoria dei redditi diversi di cui all'art. 67, TUIR. La rideterminazione dei valori comporta il versamento di una imposta sostitutiva del 14%.

Si tratta di una disciplina originariamente introdotta nel 2001 e a partire dal 2002 oggetto di successive proroghe, fino all'ultima, definita per il periodo di imposta 2021.

### **Misure urgenti per il potenziamento del fondo di *venture capital* (art. 39)**

Si dispone un rifinanziamento, per 200 milioni di euro per l'anno 2022, per lo sviluppo dell'operatività del fondo di *venture capital* gestito da SIMEST Spa.

### **Sorveglianza radiometrica (art. 40)**

Il Decreto introduce, con norme di rango primario, disposizioni di carattere esecutivo e operativo in materia di obblighi di sorveglianza radiometrica in capo ai soggetti che, a scopo industriale o commerciale, importano, raccolgono, depositano o esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta, o che importano prodotti semilavorati metallici o prodotti finiti in metallo. Tali disposizioni sono il risultato di un lungo e positivo confronto tra i Ministeri competenti e Confindustria, unitamente alle Associazioni del Sistema interessate.

In proposito, occorre ricordare che l'art. 72 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 rimetteva l'adozione di tali disposizioni ad un decreto ministeriale, che il DL in esame supera mediante modifiche puntuali all'allegato XIX al decreto legislativo e allo stesso testo dell'articolo 72, anche con riferimento all'entrata in vigore della novella e all'adozione di eventuali modifiche o aggiornamenti che si rendano necessari.